

A tutti i nostri clienti

Dr. Manfred Psaier Dr. Oliver Geier

DDr. Norman Damiani Dr. Brigitte Peintner

Dr. Lukas Achammer
Dr. Daniela Planatscher

Sylvia Berger

www.pg-partner.it info@pg-partner.it

Brixen / Bressanone

Julius-Durst-Straße 6 Via Julius Durst 6 Tel. +39 0472 274 000 Fax +39 0472 274 050

Toblach / Dobbiaco

St.-Johannes-Str. 23a Viale S. Giovanni 23a Tel. +39 0474 976 097 Fax +39 0474 976 986

Mailand / Milano

Meeting room Piazza Castello 26

MwSt.-Nr. & Steuernr. Partita IVA & Cod. fisc. IT 02249530219 Bressanone, lì 12.09.2017

Novità: prima comunicazione ed invio dei dati fatture "spesometro" 1.mo semestre 2017

Gentile cliente,

la disciplina riguardante il così detto "spesometro" è stata profondamente modificata. In particolare, la novellata comunicazione consiste nell'invio in forma analitica dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute, a prescindere dal relativo importo (come anticipato nella nostra circolare di maggio). La scadenza del nuovo adempimento non è più annuale, ma va presentata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

Solo per l'anno 2017 la scadenza è semestrale, dove i dati per il primo semestre sono da inviare entro il prossimo 28/09/2017 e quelli per il secondo semestre entro il 28/02/2018.

La presente circolare ha lo scopo di riepilogare sistematicamente le caratteristiche ed i contenuti del nuovo adempimento.

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE

L'obbligo di presentazione della comunicazione riguarda tutti i soggetti passivi ai fini Iva, e dunque anche soggetti esteri che si sono identificati direttamente ai fini IVA, i rappresentanti fiscali e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

Esclusi invece sono:

✓ i contribuenti minimi e forfetari, che adottano una tassazione fissa o a forfetaria;



- ✓ i produttori agricoli in regime di esonero (con volume d'affari non superiore a 7.000 euro), situati in zone montane (almeno 700 metri s.l.m.);
- √ i soggetti che hanno optato per la trasmissione elettronica dei dati delle fatture e dei corrispettivi

CONTENUTO DELLA NUOVA COMUNICAZIONE

Come accennato, la nuova comunicazione va redatta in forma analitica e quindi vanno indicati i dati relativi alla singola operazione.

Sono da comunicare:

- le fatture emesse, indipendentemente dalla registrazione delle stesse;
- le fatture ricevute, regolarmente registrate;
- bollette doganali, registrate ai sensi dell'art. 25 del DPR 633/1972;
- le note di variazione delle predette fatture registrate nel periodo (note di credito e/o debito)

Non devono invece essere comunicati i dati concernenti gli altri documenti, come le schede carburante e le operazioni certificate con scontrino o ricevuta fiscale.

La competenza delle operazioni da considerare nella comunicazione del singolo periodo si determina:

- per le fatture di vendita, si considera la data di emissione fattura; (nella comunicazione differita al primo semestre 2017 ad esempio, vanno indicate le fatture di vendita emesse dall' 01/01 al 30/06/2017;)
- per le fatture di acquisto, le bollette doganali ricevute, si considera la data di registrazione delle stesse;

Per gli autotrasportatore che si avvalgono della facoltà di differire la registrazione delle fatture emesse al trimestre successivo, rileva invece la data di annotazione nel registro Iva anche per le fatture emesse.

Le associazioni sportive dilettantistiche e gli altri enti che adottano il regime agevolato ex L. 398/91 sono tenuti a comunicare i dati delle sole fatture emesse.

Non è invece necessario inviare i dati relativi alle fatture elettroniche transitate per il SdI ("Sistema di Interscambio"), se risulta più agevole, le stesse possono comunque essere ricomprese nel flusso dei dati da inviare.



DATI DA INVIARE

L'utilizzo del documento riepilogativo ex art. 6 DPR 695/96 non esonera il contribuente dall'invio dei dati di ogni singola fattura.

I dati delle fatture, delle bollette doganali e delle note di variazione emesse e ricevute comprendono:

- i dati identificativi del cedente o prestatore,
- i dati identificativi del cessionario o commettente,
- i dati identificativi del documento,
- i dati identificativi dell'operazione,
- l'eventuale rettifica di dati già trasmessi,
- codice Stato,
- n. partita IVA e codice fiscale,
- denominazione e ragione sociale
- indirizzo e sede legale,
- per clienti esteri vale il n. di identificazione fiscale,
- in presenza di stabile organizzazione l'indirizzo, Cap, il comune e nazione,
- per il rappresentante fiscale serve il codice paese ed il n. di identificazione fiscale,
- il tipo di documento (fattura, nota credito, nota credito UE beni o servizi).

Ogni documento deve essere classificato secondo il codice stabilito:

TIPOLOGIA DOCUMENTO	CODICE
Fattura	TD01
Nota di accredito	TD04
Nota di debito	TD05
Fattura semplificata	TD07
Nota di accredito semplificata	TD08
Fattura per acquisto intra UE beni	TD10
Fattura per acquisto intra UE servizi	TD11

- numero documento
- data documento
- per le fatture di acquisto indicare la data di registrazione
- imponibile
- aliquota IVA



 il campo "natura" va compilato in alternativa al campo "imposta" utilizzando i seguenti codici:

TIPOLOGIA DELL'OPERAZIONE	CODICE
Esclusa ex art. 15 DPR 633/72	N1
Non soggetta ad IVA	N2
Non imponibile (esportazione, cessione di beni intra UE,	N3
cessioni/prestazioni a esportatori abituali con dichiarazione d'intento)	
Operazione esente	N4
Regime del margine / Iva non esposta in fattura (regime speciale beni usati, editoria), comprese le fatture emesse da agenzie di viaggio ex art. 74-ter DPR 633/72	N5
Inversione contabile / reverse charge	N6
Operazione soggetta a modalità speciali di determinazione / assolvimento dell'IVA: Vendite a distanza ex art. 41, comma 1, lett. b), DL nr. 331/93, se l'ammontare delle cessioni in altro Stato UE ha superato nell'anno precedente o superi nell'anno in corso euro 100.000 Prestazioni di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies, lett. f) e art. 74-sexies, DPR 633/72, in caso di adesione al MOSS	N7

Di seguito si riportano alcuni casi specifici per i quali l'Agenzia delle Entrate ha indicato il codice da utilizzare:

TIPOLOGIA DELL'OPERAZIONE	CODICE
Fatture di acquisto senza Iva, emesse ai sensi dell'art. 74 DPR 633/72,	N2
se annotate nel registro Iva degli acquisti	
Fatture ricevute da contribuenti minimi/forfetari	N2
Prestazioni di servizi ex art. 7-ter del DPR 633/72	N2
Fatture di acquisto intra UE non imponibili ai sensi dell'art. 42, DL nr. 331/93	N3
Fatture di acquisto intra UE esenti	N4

Operazioni soggette a reverse charge

In caso di acquisti soggetti al meccanismo del reverse charge (es. acquisti intracomunitari, servizi ricevuti da soggetti UE, settore edile, pulizie immobili, ecc.) le fatture devono essere annotate dall'acquirente/committente sia nel registro degli acquisti sia in quello delle fatture emesse; in questo caso i dati devono essere riportati una sola volta per le fatture ricevute e devono essere indicati nel campo "natura" il codice N6, e valorizzati anche i campi "imposta" e "aliquota".



Bollette doganali

L'Agenzia delle Entrate, nella risoluzione nr. 87/E del 05/07/2017 ha precisato, che i campi "Identificativo Paese" e "Identificativo Codice" del cedente/prestatore sono obbligatori e non è possibile renderli facoltativi. Tuttavia, in considerazione della prassi di rilevare per le bolle doganali "soltanto" l'Ufficio doganale ed esclusivamente per le relative comunicazioni del periodo d'imposta 2017 è consentito compilare il campo "Identificativo Paese e" con "OO" ed il campo "Identificativo Codice" con una sequenza di undici "9".

Autofatture

Per le autofatture emesse per un acquisto di beni/servizi di un soggetto extra UE, i relativi dati vanno inseriti nella sezione delle fatture ricevute, indicando sia l'imposta che la "natura" con il codice "N6".

MODALITÁ DI INVIO

La comunicazione dati fatture "spesometro 2017" deve essere trasmessa:

- esclusivamente in via telematica;
- direttamente dal contribuente oppure tramite intermediari abilitati.

Il contribuente o l'intermediario predispongono un file in formato XML, il quale deve essere firmato elettronicamente prima dell'invio che avviene attraverso il canale elettronico Sid "**Sistema di Interscambio".**

Per i nostri clienti, per i quali teniamo la contabilità, l'elaborazione, la compilazione e trasmissione dello spesometro 2017 sarà a ns. cura.

Per i nostri clienti, che tengono la contabilità in proprio, consigliamo di mettersi tempestivamente in contatto con i relativi "Softwarehouse" per l'istallazione dei necessari prodotti software.

Nel caso in cui intendiate incaricare il nostro Studio, per l'invio dello spesometro 2017, Vi chiediamo gentilmente di <u>inviarci il file compilato entro il 19 settembre 2017</u>. Presumiamo che esso sia stato trasmesso autonomamente senza il ns. supporto, qualora entro predetto termine non ci è stato trasmesso il file.



Vi chiediamo, inoltre, di mettersi immediatamente in contatto con il ns. Studio, qualora il Vostra "Softwarehouse" non metta a disposizione il necessario supporto per la "comunicazione dati fatture emesse e ricevute – Spesometro 2017".

SANZIONI

L'omesso o errato invio die dati delle fatture è sanzionato con euro 2,0 per fattura, con un limite massimo di euro 1.000,00 per trimestre.

La sanzione è ridotta a euro 1,00 per fattura, con il limite massimo di euro 500,00, se l'invio o la trasmissione dei dati viene effettuata entro 15 giorni dalla data scadenza. Non è applicabile il "cumulo giuridico", mentre è ammesso il ricorso al ravvedimento operoso.

Per ulteriori domande siamo a Vostra disposizione

Cordiali saluti

Dott. Manfred Psaier